



Secondo l'avvocato generale Bot, la normativa spagnola che vieta ai vettori aerei di addebitare la registrazione dei bagagli a titolo di supplemento di prezzo opzionale non è conforme al diritto dell'Unione

I vettori devono tuttavia comunicare ai clienti le tariffe di tale servizio in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio del processo di prenotazione e l'accettazione deve risultare esplicitamente

La normativa spagnola vieta ai vettori aerei di addebitare la registrazione dei bagagli dei passeggeri a titolo di supplemento di prezzo opzionale.

Nell'agosto 2010 la compagnia aerea Vueling ha aumentato di EUR 40 il prezzo di base dei biglietti aerei acquistati dalla sig.ra Arias Villegas (EUR 241,48), per la registrazione online di due bagagli. La sig.ra Villegas ha pertanto presentato un reclamo contro la Vueling, ritenendo che il contratto di trasporto aereo concluso con detta compagnia fosse viziato da una clausola abusiva. L'Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Istituto per la tutela dei consumatori della comunità autonoma di Galizia) ha quindi inflitto alla Vueling una sanzione amministrativa pari a EUR 3 000.

In tale contesto, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Orense (Tribunale amministrativo n. 1 di Orense, Spagna), investito del procedimento, chiede alla Corte di giustizia se tale normativa spagnola sia compatibile con il principio di libertà in materia di tariffe sancito dal diritto dell'Unione¹. Si tratta di accertare se il diritto dell'Unione possa rimettere in discussione il modello economico adottato da talune compagnie aeree in seguito alla liberalizzazione del settore e, in particolare, dalle compagnie cosiddette «low cost».

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Yves Bot suggerisce alla Corte di rispondere che **il diritto dell'Unione riconosce ai vettori aerei una libertà in materia di tariffe che comprende l'insieme dei servizi commerciali connessi all'esecuzione del contratto di trasporto aereo, inclusi i servizi quali la registrazione dei bagagli.**

Pertanto, per quanto concerne la tariffazione dei bagagli registrati, i vettori aerei possono scegliere di includere il costo di tale servizio nella tariffa di base del biglietto aereo ovvero di proporlo quale supplemento di prezzo opzionale.

L'avvocato generale precisa che una simile interpretazione non è applicabile ai bagagli a mano, dei quali il vettore aereo deve assicurare la gratuità. Da un lato, a differenza di un bagaglio registrato, del bagaglio a mano è responsabile il solo passeggero. Inoltre, esso non rientra in alcun modo nell'ambito dei servizi commerciali forniti dal vettore aereo, perché non presuppone alcun costo connesso alla sua registrazione, alla sua tracciabilità e al suo deposito, diversamente da un bagaglio registrato. Dall'altro, la possibilità di tenere con sé e sotto la propria custodia personale gli oggetti considerati più preziosi o indispensabili inerisce alla dignità della persona stessa.

Conseguentemente, l'avvocato generale ritiene che la normativa spagnola non sia compatibile con il diritto dell'Unione. Egli è del parere che tale normativa ripristini una

¹ Articolo 22 del regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).

regolamentazione statale che il legislatore dell'Unione si è premurato di sopprimere nel contesto della deregolamentazione e della liberalizzazione del settore. Infatti, fatta eccezione per le linee aeree che rientrano nell'ambito di un servizio pubblico e per i prelievi imposti dalle autorità pubbliche o dai gestori degli aeroporti², gli Stati membri non sono più legittimati ad esercitare un controllo in relazione ai livelli dei prezzi fissati dai vettori aerei, alle condizioni tariffarie applicabili e alla natura dei servizi suscettibili di essere inclusi nel prezzo di base del biglietto aereo.

Peraltro, la normativa spagnola rimette in discussione l'obiettivo del legislatore dell'Unione, teso a garantire un'applicazione più efficiente, più coerente e più omogenea della normativa dell'Unione relativa al mercato interno dell'aviazione. Il diritto dell'Unione mira infatti, da un lato, ad evitare distorsioni della concorrenza derivanti dalla diversa applicazione delle norme a livello nazionale e, dall'altro, a consentire ai consumatori di confrontare efficacemente i prezzi dei servizi aerei. Poiché il trasporto aereo è, per sua natura, un mercato internazionale, sul quale operano compagnie aeree di pari dimensioni mediante strumenti di prenotazione che travalicano oggi ogni confine, è indispensabile che l'attività di queste ultime sia effettivamente governata da norme comuni all'insieme degli Stati membri dell'Unione. Orbene, la disciplina spagnola contravviene manifestamente a tale obiettivo.

Spetta tuttavia alle autorità nazionali competenti assicurarsi che, nell'addebitare la registrazione dei bagagli, i vettori aerei si conformino ai requisiti ad essi imposti dalla tutela dei diritti del consumatore³. Pertanto, **i vettori aerei devono comunicare in modo chiaro, trasparente e non ambiguo, fin dall'inizio del processo di prenotazione avviato dal cliente, le modalità di tariffazione connesse alla registrazione dei bagagli, permettendo al cliente di accettare o rifiutare la prestazione di cui trattasi mediante una procedura di consenso esplicito**⁴.

Di conseguenza, nell'ambito della presente causa, spetterà al giudice nazionale verificare se la Vueling abbia rispettato tali prescrizioni nei confronti alla sig.ra Arias Villegas.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106

² Tasse, diritti aeroportuali nonché supplementi connessi alla sicurezza o ai carburanti, i quali, a causa della loro natura, non possono rientrare nel libero apprezzamento degli operatori economici e che il legislatore dell'Unione contempla in maniera specifica e separata nel regolamento citato.

³ Articolo 23 del regolamento citato.

⁴ V., in proposito, sentenza della Corte del 19 luglio 2012, *ebookers.com Deutschland GmbH (C-112/11)*, v., inoltre, [comunicato stampa n° 105/12](#).